



COMUNE DI ACI CATENA
Città Metropolitana di Catania

Regolamento comunale per la compensazione tra crediti e debiti

nell'ambito delle entrate comunali.

(Emendato)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30-12-2020

INDICE

Articolo 1. Principi in materia di compensazione.

Articolo 2. Compensazione nell'ambito dello stesso tributo.

Articolo 3. Compensazione tra tributi diversi.

Articolo 4. Compensazione tra debiti dell'ente locale e debiti tributari.

Articolo 5. Modulo di richiesta compensazione.

Articolo 6. Disposizioni finali.

Premessa

Il presente regolamento disciplina la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali per meglio soddisfare le esigenze di finanza pubblica ed il corretto rapporto tra Comune e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche per evitare o ridurre l'alea ed i costi di un'azione coattiva di recupero tributario.

**Regolamento comunale per la compensazione tra crediti e debiti
nell'ambito delle entrate comunali.**

Articolo 1. Principi in materia di compensazione.

In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi non pagati entro i termini di versamento e iscritti a ruolo coattivo, secondo la vigente normativa.

Articolo 2. Compensazione nell'ambito dello stesso tributo.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui all'articolo precedente deve presentare al Comune, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- 1) generalità e codice fiscale del contribuente;
- 2) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- 3) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- 4) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il Funzionario Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Articolo 3. Compensazione tra tributi diversi.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- 1) generalità e codice fiscale del contribuente;
- 2) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- 3) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- 4) l'indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- 5) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il Funzionario Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio finanziario contabile. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

Articolo 4. Compensazione spontanea o d'iniziativa d'ufficio, tra debiti o spettanze varie dovute dall'Ente locale e debiti tributari ed extra tributari verso l'Ente.

Nei confronti dei soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Aci Catena in relazione a cessioni di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici o comunque crediti di qualunque genere, l'Ente d'ufficio e/o l'utente su propria iniziativa, prima della liquidazione deve provvedere, alla compensazione dei medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie o extratributarie a loro carico.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare apposita richiesta mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente regolamento e scaricabile dal sito internet dell'Ente che deve contenere:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito o della obbligazione da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito o della obbligazione, l'obbligazione verso l'Ente si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma, ovvero d'ufficio su iniziativa del Responsabile del Procedimento e del Servizio verso cui sorge il credito o il diritto a spettanze varie.

Nel caso si proceda d'ufficio va data immediata comunicazione all'utente che può procedere anche ad una richiesta di un piano di rientro di dilazione/rateizzazione che definisce fasi e tempi di rientro del debito tributario o extra tributario.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Il Responsabile del Servizio finanziario dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore o la concessione di spettanze varie, che i debiti tributari o extra tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.

La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi e spettanze varie ed i debiti tributari ed extra tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento redatto dall'ufficio e notificato all'interessato.

Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Il Responsabile del procedimento e/o del Servizio del Comune di Aci Catena verso cui sono vantati crediti oppure spettanze in genere dal contribuente, all'atto dell'avvio del procedimento di liquidazione richiede preventivamente, all'ufficio tributi, urbanistica e/o legale e ne dà atto nel procedimento di liquidazione, il nulla osta alla liquidazione e al pagamento dei crediti e/o delle spettanze in genere.

La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto all'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Articolo 5. Modulo di richiesta compensazione.

L'allegato modulo di richiesta compensazione è approvato per la prima volta con il presente regolamento. Successivamente potrà essere modificato con provvedimento del competente responsabile del servizio.

Articolo 6. Norme di rinvio. Entrata in vigore.

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività/immediata eseguibilità della deliberazione consiliare di approvazione.

Del presente regolamento, una volta approvato, va data comunicazione a tutti gli Amministratori, consulenti, e dipendenti comunali.

L'Ente in tutti i contratti e/o forme di collaborazione da stipulare con privati, potenziali contribuenti, dovrà richiamare l'applicazione del presente regolamento.

**MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI
NELL'AMBITO DEI TRIBUTI COMUNALI**

I sottoscritt _____ nato il ___/___/___
 a _____ (____) e residente in _____ (____)
 via/piazza _____ n. _____, tel. n. _____
 codice fiscale _____,
 e-mail _____,
 PEC _____,
 in qualità di _____
 della ditta / società _____
 con sede in _____ (____) via/piazza _____ n. _____,
 Partita IVA _____, codice fiscale _____,
 e-mail _____,
 PEC _____

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

Natura del Credito _____
 Importo euro _____
 Periodo di riferimento _____

CONSIDERATO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI:

Natura del Debito _____
 Importo euro _____
 Periodo di riferimento _____

CHIEDE

di essere ammess__ a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini e con le modalità stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.

Aci Catena, li ___/___/___

In Fede

Allega copia di documento di identità in corso di validità.